

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 142, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/68/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/91/CEE RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI NONCHÉ ALLA SALVAGUARDIA E ALLE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 con il quale è stata trasposta nell'ordinamento nazionale, modificando il codice civile, la direttiva 2006/68/CE che ha modificato la direttiva 77/91/CEE (c.d. Seconda Direttiva) relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

La prima attuazione della novella del 2008 e le prime riflessioni della dottrina hanno evidenziato l'opportunità di una limitata revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33.

Articolato

a) Disciplina dei conferimenti in natura o crediti senza relazione di stima.

Modifiche all'articolo 2343-ter cod. civ. (articolo 1, comma 1, schema d.lgs)

Il secondo comma, prima parte, è stato modificato per chiarire che le modalità di valutazione indicate dall'articolo 2343-ter, secondo comma, possono essere utilizzate anche nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, qualora a questi non sia applicabile il primo comma (ad esempio perché non sono negoziati sul mercato regolamentato da almeno sei mesi) ed allineare la terminologia a quella utilizzata nell'articolo 2343, primo comma, e articolo 2343-ter, primo comma.

Con riguardo alla lettera *a)* del secondo comma, la dottrina ha unanimemente sottolineato l'esigenza di chiarire il concetto di valore equo, contestando anche che dalla circostanza che la direttiva 2006/68/CE abbia utilizzato il termine *fair value* derivi che il legislatore comunitario abbia voluto limitare l'operatività della disposizione ai beni il cui valore risulti da un bilancio redatto secondo predetto criterio. Si argomenta infatti che il termine *fair value* è utilizzato anche nella disposizione corrispondente alla lettera *b)* dell'articolo 2343-ter, secondo comma, e che non si comprende perché debba essere dato un diverso significato alla stessa locuzione.

Secondo la dottrina prevalente la norma dovrebbe essere modificata per riferirsi in generale al valore contabile, ricavato da un bilancio redatto secondo i principi contabili riconosciuti dal diritto comunitario, dato che, sostanzialmente, ai fini della copertura del valore imputato a capitale sociale, il valore risultante da bilanci non IAS/IFRS non sarebbe meno significativo.

Si è confermato il riferimento al *fair value* sia perché si ritiene che l'utilizzo dell'espressione *fair value* in una disposizione chiaramente riferita al bilancio non possa essere facilmente tralasciata (mentre accedendo alla tesi sopra riportata si tradurrebbe tale espressione in "valore contabile"), sia per ragioni di coerenza proprio con il concetto di valore equo utilizzato all'articolo 10-bis, par. 2

della Seconda Direttiva. In tale fattispecie sembra ragionevole attribuire al concetto di valore equo quello di valore di scambio del bene: in questa prospettiva il riferimento al *fair value* sembra più corretto, essendo il criterio del *fair value* maggiormente idoneo a far emergere il valore di mercato del bene.

Secondo parte della dottrina dovrebbe altresì essere specificato che il bilancio dal quale trarre il valore da utilizzare quale valutazione del conferimento in natura sia solo quella della società conferente: la direttiva nulla specifica in proposito.

In ragione dei commenti formulati dalla dottrina, inoltre si è ripristinato, come nella direttiva, il riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio: ciò significa che il conferimento in natura (sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento) deve essere eseguito entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio da cui viene tratto il valore, al fine di evitare che il valore di riferimento sia eccessivamente obsoleto.

Non è stato dato seguito ai suggerimenti di parte della dottrina in merito alla rilevanza di bilanci diversi da quello annuale, dato il chiaro disposto della Direttiva che fa riferimento solo ai conti annuali.

Con il d.lgs. 142/2008 la valutazione tramite perizia non giurata *ex* articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera *b*), è stata considerata come un sistema del tutto alternativo alla perizia giurata di cui all'articolo 2343. Pertanto il d.lgs 142/2008 ha ammesso che la perizia possa essere preordinata al conferimento e che non debba obbligatoriamente trattarsi di perizia già preesistente, ancorché il considerando 3 della direttiva 2006/68/CE e l'articolo 10-*bis*, par. 2 della Seconda Direttiva, facciano riferimento ad una valutazione già disponibile. Tale lettura è confermata dallo schema di decreto correttivo: si è ritenuto infatti che il requisito della preesistenza della valutazione (preesistenza rispetto all'intenzione di conferire, si dovrebbe ritenere) sarebbe facilmente eludibile, a meno di non restringere l'ambito di applicazione della disposizione ai soli di casi di perizia rilasciata ai sensi dell'articolo 2343 ai fini del conferimento a capitale di determinati beni poi non effettuato.

In caso di valutazione non preordinata al conferimento sarebbe poi impossibile invocare la responsabilità dell'esperto, a meno di non imporre che la valutazione già disponibile sia utilizzabile solo a condizione che l'esperto abbia consentito al suo utilizzo ai fini del conferimento.

Si è ovviamente consapevoli che nel regime vigente la valutazione non giurata finisce per diventare il regime ordinario, a scapito di quello di cui all'articolo 2343.

Si è precisato che il termine dei sei mesi decorre dalla data alla quale si riferisce la valutazione dell'esperto e non la data in cui il documento che tale valutazione contiene è stato sottoscritto.

Non si è ritenuto, ancora una volta, di dare seguito al suggerimento, proveniente da più parti, di circoscrivere la legittimazione a rilasciare la perizia a soggetti iscritti in albi o elenchi, o ai soli soggetti abilitati alla revisione legale dei conti.

Sembra invece condivisibile l'osservazione che il requisito dell'indipendenza dovrebbe sussistere non solo nei confronti del socio conferente e della società ma anche nei confronti degli altri soci, almeno di quelli di controllo.

Modifiche all'articolo 2343-*quater* cod. civ. (articolo 1, comma 2, schema d.lgs)

E' stato correttamente fatto rilevare dalla dottrina come nel nostro ordinamento la data effettiva del conferimento non è altro che la data di iscrizione della società nel registro dell'impresa, data dalla quale il conferimento diviene opponibile ai terzi e che gli amministratori non procedono essi stessi ad una nuova valutazione, bensì, come espressamente afferma la Seconda Direttiva, avviano il procedimento di valutazione ai sensi dell'articolo 2343: il primo ed il secondo comma dell'articolo 2343-*quater* sono stati conseguentemente modificati.

Secondo diversi commentatori, il rinvio all'intero articolo 2343 in caso di esito negativo della verifica da parte degli amministratori, piuttosto che ai soli terzo e quarto comma del medesimo

articolo, comportando la riattivazione dell'intero procedimento ordinario, addossa alla società oneri ingiustificati. Non è comunque possibile regolare diversamente la fattispecie, dato il chiaro disposto dell'articolo 10-*bis* della Seconda Direttiva che impone l'applicazione della disciplina nazionale di attuazione dell'articolo 10 della Seconda Direttiva.

Modifiche all'articolo 2440 cod. civ. (articolo 1, comma 5, schema d.lgs)

Tutti i commentatori hanno sottolineato che dalla direttiva 2006/68/CE non è possibile desumere la restrizione della facoltà per i soci di minoranza di richiedere una nuova valutazione del bene conferito ai soli casi di aumento di capitale delegato. Pertanto la disciplina è stata completamente riscritta, prevedendo in ogni caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura valutato ai sensi dell'articolo 2343-*ter*, la richiesta di nuova valutazione del conferimento da parte della minoranza qualificata.

Si ritiene comunque opportuno chiarire perché in occasione della redazione del d.lgs 142/08 si era ritenuto di limitare il diritto del minoranza al caso di aumento di capitale delegato. Dalla lettura dell'articolo 10-*bis*, par.2, commi secondo e terzo, emerge infatti la seguente criticità: l'articolo 10-*bis*, par. 2. terzo comma, della Seconda Direttiva, precisa che la minoranza qualificata può esercitare il diritto di richiedere una nuova valutazione prima che il conferimento sia effettuato ma solo se gli amministratori non hanno ritenuto di richiedere una nuova valutazione secondo il regime ordinario.

Ma la verifica che gli amministratori sono chiamati a fare ha per oggetto fatti eccezionali o rilevanti tali da modificare il valore dei beni conferiti alla data effettiva del conferimento: quindi tale verifica è possibile solo dopo il conferimento. Non è neanche chiaro come i soci siano resi edotti della decisione degli amministratori di non procedere ad una nuova valutazione.

Tale aporia aveva condotto a leggere l'articolo 10-*bis*, par.2, terzo comma in stretta connessione con l'articolo 10-*ter*, par.2 e pertanto a limitare il diritto di richiedere una nuova valutazione solo nel caso di aumento di capitale delegato, lettura unanimemente criticata.

E' stato sottolineato che se è vero che la direttiva comunitaria sembra posporre il diritto dei soci alla mancata attivazione della procedura ordinaria da parte degli amministratori, la norma comunitaria non può essere intesa con tale significato, che sarebbe incoerente sotto il profilo procedurale e incongruo sotto il profilo degli interessi tutelati.

Si è proposta nel testo una lettura diversa, prevedendo che il "ritorno" alla procedura ordinaria può essere dovuto, alternativamente, agli amministratori (se verificano la sussistenza dei fatti di cui all'articolo 2343-*quater*) oppure ai soci (se non intendono "accettare" l'applicazione della valutazione alternativa). La norma consente comunque l'esecuzione del conferimento posto che l'eventuale nuova valutazione ai sensi dell'articolo 2343 non comporterebbe il venir meno del conferimento ma solo, eventualmente, le conseguenze previste dal quarto comma dell'articolo 2343.

Si è limitata, in aderenza alla Seconda Direttiva, il diritto della minoranza qualificata di richiedere una nuova valutazione solo nel caso di conferimento in natura la cui valutazione derivi da perizia di un esperto indipendente e nel caso in cui detta valutazione derivi da un bilancio di esercizio: l'articolo 10-*bis*, infatti, non menziona tale facoltà nel caso di conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.

La Seconda Direttiva non distingue tra il caso di conferimento in natura alla costituzione della società e conferimento in natura in esecuzione di un aumento di capitale, prevedendo che il periodo rilevante, nel caso di conferimento di valori mobiliari, sia calcolato a ritroso dalla data effettiva del conferimento.

Il d.lgs 142/08 ha previsto che nel caso di costituzione di società il periodo di negoziazione rilevante sia di sei mesi precedenti il conferimento (cioè precedenti la data di stipula dell'atto costitutivo). I commentatori hanno fatto notare che tale regola è difficilmente applicabile in



concreto al caso di aumento di capitale, posto che le condizioni di legittimità dell'operazione devono essere verificate al momento della delibera. Peraltro anche indicando il *dies ad quem* il giorno precedente la data dell'assemblea, la documentazione da depositare nei 15 giorni precedenti l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, mancherebbe dell'indicazione certa della valutazione del conferimento.

Si è quindi indicata quale *dies ad quem* la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, prevedendo però che il conferimento debba essere eseguito entro un termine predefinito da tale data.

La stessa questione si può porre anche per il caso della perizia non giurata: secondo la Seconda Direttiva il valore deve essere determinato con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento. Il d.lgs 142/08 all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), ha conseguentemente fatto riferimento ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento. Nel caso di aumento di capitale molti commentatori hanno suggerito di fare riferimento alla data della delibera di aumento: si è preferito mantenere la regola vigente, esplicitandola, addossando alle società l'onere di una adeguata programmazione del procedimento di aumento di capitale. A fini di maggiore chiarezza si è ribadito che nel caso di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera a), il conferimento deve essere eseguito entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, in piena corrispondenza con l'articolo 10-bis, par.3, Seconda Direttiva.

Modifiche all'articolo 2441 cod. civ. (articolo 1, comma 7, schema d.lgs)

E' stato esplicitato l'obbligo di deposito della documentazione dalla quale si ricava la valutazione del bene conferito, in luogo della relazione giurata dell'esperto.

Abrogazione dell'articolo 2440-bis cod. civ. e modifiche all'articolo 2443 cod. civ. (articolo 1, commi 6 e 8, schema d.lgs)

E' stata anche rivista la disciplina dell'aumento di capitale delegato da liberarsi mediante conferimento di beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 2440. Si ricorda che è solo nell'ipotesi di aumento delegato che la norma comunitaria impone di separare temporalmente la delibera di aumento dalla esecuzione dei conferimenti, con ciò derogando ai principi che regolano gli aumenti di capitale, che possono in linea di principio avere sempre immediata esecuzione, salvi gli effetti della pubblicità legale. Piuttosto che prevedere il divieto di esecuzione del conferimento se ne è condizionata l'efficacia all'inutile decorso del termine per la richiesta della nuova valutazione da parte della minoranza qualificata. Le disposizioni rilevanti sono state incluse nell'articolo 2443, abrogando l'articolo 2440-bis.

b) Acquisto di azioni proprie

Modifiche all'articolo 2357-ter cod.civ (articolo 1, comma 3, schema d.lgs)

Si è colta l'occasione del correttivo per risolvere il contrasto, messo in evidenza da tutti gli studiosi che si sono occupati del tema, tra la Seconda Direttiva (in particolare l'art. 18, par. 1, che prevede senza eccezione che "La società non può sottoscrivere le proprie azioni") e la previsione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 2357-ter secondo cui "l'assemblea può tuttavia... autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione".

Il decreto correttivo rappresenta altresì l'occasione per un chiarimento sulla disciplina del computo delle azioni proprie ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo e deliberativo, distinguendo



il regime dell'assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio da quello delle società chiuse.

L'art. 2357-ter, secondo comma, prevede che, nel caso di acquisto di azioni proprie, il diritto di voto è sospeso ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. L'articolo 2368, terzo comma, prevede, in relazione alle azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato, che le stesse siano computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma che esse non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Con riferimento alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la disposizione contenuta all'art. 2357-ter equivale a quella di cui all'articolo 2368, terzo comma. Infatti la prima norma dovrebbe essere interpretata nel senso che le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle quote richieste per le deliberazioni dell'assemblea, solo qualora tali *quorum* siano predeterminati in rapporto al capitale sociale. Poiché le norme che stabiliscono i *quorum* per l'adozione delle delibere dell'assemblea ordinaria o straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio fanno sempre riferimento al capitale rappresentato in assemblea, le azioni proprie, non essendo presenti, sono irrilevanti per l'adozione delle delibere. Questa lettura, che corrisponde alla prassi seguita dalle società, viene confermata dall'inciso aggiunto in fine al secondo comma dell'articolo in commento.

Per quanto riguarda le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si è ritenuto opportuno dettare una disciplina speciale, tenendo conto della rimozione dei limiti quantitativi all'acquisto di azioni proprie, così che le azioni proprie sono sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, e, in quest'ultimo caso, anche quando la legge non assume il capitale sociale a denominatore per il calcolo dei *quorum* assembleari. Si evita così che l'acquisto di azioni proprie (effettuato con risorse comuni) diventi strumentale alla modifica del peso organizzativo delle partecipazioni all'interno dell'assemblea (a ingiustificato vantaggio di alcuni e a danno di altri).

Modifiche all'articolo 2359-bis cod. civ. (articolo 1, comma 4, schema d.lgs)

Si è ritenuto opportuno coordinare il terzo comma dell'art. 2359-bis c.c. che stabilisce il limite all'acquisto di azioni della società controllante da parte delle controllate (che non può essere superiore alla decima parte del capitale sociale della prima), con il comma 3 dell'art. 2357, novellato dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,

In particolare, il comma 3 dell'art. 2359-bis vigente pone la regola del limite del decimo (e non del quinto) per l'acquisto delle azioni della controllante con riferimento a tutte le società. Ne discende l'irragionevole conseguenza che una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio può acquistare azioni proprie senza limiti, ma la sua controllata non può acquistare più del dieci per cento delle azioni della controllante; allo stesso modo una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio potrebbe acquistare azioni proprie fino al quinto del capitale sociale, ma la controllata non può acquistarne più del decimo.

Modifiche all'articolo 132, Tuf (articolo 2, comma 1, schema d.lgs)

L'art. 132, comma 1, stabilisce il principio per cui gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento e rinvia alle modalità stabilite dalla Consob con regolamento.

L'art. 132, comma 3, Tuf prevede che i commi precedenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della controllante possedute dai dipendenti della società emittente, di società controllate o della controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, c.c..

Le cautele previste dal Tuf per assicurare la parità di trattamento non si applicano quindi agli acquisti di azioni proprie dei dipendenti e la *ratio* è quella di consentire alla società di riacquistare le azioni dai dipendenti che vogliono disfarsene (per esempio a fronte di una risoluzione del contratto di lavoro).

L'esenzione non opera quando le azioni siano state in precedenza vendute o attribuite ai dipendenti in modi diversi da quelli indicati (2349 e 2441, ottavo comma c.c.): si è ritenuto di estendere tale disposizione ai casi in cui le azioni siano state assegnate ai dipendenti in esecuzione di piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis, Tuf.

Modifiche all'articolo 172, Tuf (articolo 2, comma 2, schema d.lgs)

L'art. 172, comma 1, Tuf stabilisce sanzioni penali in capo agli amministratori che violano le disposizioni in tema di acquisto di azioni proprie previste all'art. 132 Tuf.

L'art. 172, comma 2, prevede che le sanzioni di cui al comma 1, non si applicano se l'acquisto è operato sul mercato "secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti". La formulazione della norma non è allineata all'art. 132, comma 1, Tuf, novellato dalla legge comunitaria 2004 che ha recepito la disciplina sugli abusi di mercato.

L'art. 132, comma 1, non fa infatti più riferimento alle "modalità concordate con la società di gestione del mercato" (formulazione che corrisponde alla norma prima dell'intervento della legge comunitaria 2004), ma delega direttamente la Consob a definire tali modalità con regolamento.

Si è ritenuto opportuno modificare la disposizione contenuta all'art. 172, comma 2, coordinandola con l'art. 132, comma 1.



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE LE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 142.**

ARTICOLO 1	Modifiche al codice civile
<p>Comma 1 (modifiche all'articolo 2343-ter, comma secondo, cod. civ.)</p>	<p>La modifica ha l'obiettivo di estendere le modalità di valutazione indicate dall'articolo 2343-ter, secondo comma, anche nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario, qualora a questi non sia applicabile il primo comma.</p> <p>Con riguardo alla lettera <i>a)</i> del secondo comma, si è ritenuto di dover sostituire il termine di valore equo con quello di <i>fair value</i>, al fine di superare taluni equivoci interpretativi derivanti dall'uso della locuzione italiana. In tal senso è stato ritenuto opportuno definire, aggiungendo un quinto comma alla disposizione richiamata, il termine di <i>fair value</i> attraverso un richiamo ai principi contabili internazionali europei. Si è ripristinato, come nella direttiva, il riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio.</p> <p>Con riferimento al secondo comma, lettera <i>b)</i>, si è precisato che il termine dei sei mesi decorre dalla data alla quale si riferisce la valutazione dell'esperto e non la data in cui il documento che tale valutazione contiene è stato sottoscritto. Con riguardo al requisito dell'indipendenza è stata precisata la formulazione.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 2 (modifiche all'articolo 2343-<i>quater</i>, commi primo e secondo, cod. civ.)</p>	<p>Il riferimento alla data effettiva del conferimento è stato correttamente sostituito con la data di iscrizione della società nel registro dell'impresa, data dalla quale il conferimento diviene opponibile ai terzi; è stato chiarito che gli amministratori non procedono essi stessi ad una nuova valutazione, bensì, come espressamente afferma la Seconda Direttiva, avviano il procedimento di valutazione ai sensi dell'articolo 2343.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 3 (modifiche all'articolo 2357-ter, secondo comma, cod. civ.)</p>	<p>Si è colta l'occasione del correttivo per risolvere il contrasto, tra il divieto di sottoscrizione della società di azioni proprie, previsto dall'art. 18, par. 1, della Seconda Direttiva, e la previsione dell'art. 2357-ter, secondo comma, in base alla quale è rimessa all'assemblea la possibilità di autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Si è poi reso necessario chiarire, per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la disciplina del computo delle azioni proprie ai fini della determinazione del <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo assembleari.</p> <p>La modifica proposta lascia sostanzialmente immutato il regime vigente applicabile all'assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.</p> <p>Per quanto riguarda le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si detta una disciplina speciale, anche rispetto all'articolo 2370, primo comma, così che le azioni proprie sono sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, anche quando la legge non assume il capitale sociale a denominatore per il calcolo dei <i>quorum</i> assembleari.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della</p>

<p>Comma 4 (modifica all' articolo 2359-bis, terzo comma, cod. civ.)</p>	<p>finanza pubblica.</p> <p>Il terzo comma dell'art. 2359-bis c.c. che stabilisce il limite all'acquisto di azioni della società controllante da parte delle controllate è stato coordinato con il comma 3 dell'art. 2357, novellato dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 5 (modifiche all'articolo 2440 cod. civ.)</p>	<p>Tutti i commentatori hanno sottolineato che dalla direttiva 2006/68/CE non è possibile desumere la restrizione della facoltà per i soci di minoranza di richiedere una nuova valutazione del bene conferito ai soli casi di aumento di capitale delegato. Pertanto la disciplina è stata completamente riscritta, prevedendo in ogni caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura valutato ai sensi dell'articolo 2343-ter, la richiesta di nuova valutazione del conferimento da parte della minoranza qualificata.</p> <p>Pertanto il "ritorno" alla procedura ordinaria sarà dovuto, alternativamente, agli amministratori (se verificano la sussistenza dei fatti di cui all'articolo 2343-quater) oppure ai soci (in tutti i casi in cui non intendono "accettare" l'applicazione della valutazione alternativa). E' ammessa comunque l'esecuzione del conferimento posto che l'eventuale nuova valutazione, ai sensi dell'articolo 2343, non comporta il venir meno del conferimento ma solo, eventualmente, le conseguenze previste dal quarto comma dell'articolo 2343.</p> <p>Si è limitata, in aderenza alla Seconda Direttiva, il diritto della minoranza qualificata di richiedere una nuova valutazione solo nel caso di conferimento in natura la cui valutazione derivi da perizia di un esperto indipendente e nel caso in cui detta valutazione derivi da un bilancio di esercizio: l'articolo 10-bis, infatti, non menziona tale facoltà nel caso di conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario.</p> <p>La Seconda Direttiva non distingue tra il caso di conferimento in natura alla costituzione della società e conferimento in natura in esecuzione di un aumento di capitale, prevedendo che il periodo rilevante, nel caso di conferimento di valori mobiliari, sia calcolato a ritroso dalla data effettiva del conferimento. A fini di adeguamento al procedimento di aumento del capitale, si è indicata quale <i>dies ad quem</i> la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, prevedendo però che il conferimento debba essere eseguito entro un termine predefinito da tale data.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Comma 7 (modifica all' articolo 2441, sesto comma, cod. civ.)</p>	<p>E' stato esplicitato l'obbligo di deposito della documentazione dalla quale si ricava la valutazione del bene conferito, in luogo della relazione giurata dell'esperto.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Commi 6 e 8 (abrogazione articolo 2440-bis modifica all' articolo 2443, quarto comma, cod. civ.)</p>	<p>E' stata rivista la disciplina dell'aumento di capitale delegato da liberarsi mediante conferimento di beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 2440. Le disposizioni rilevanti sono state incluse nell'articolo 2443, abrogando l'articolo 2440-bis.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della</p>



ARTICOLO 2		finanza pubblica.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
Comma 1 (modifiche all'articolo 132, comma 3, Tuf)	132,	L'articolo 132, comma 3, Tuf non risulta coordinato con l'articolo 114-bis, Tuf, che prevede una fattispecie, ulteriore a quelle di cui agli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, codice civile (già citate dalla norma) di assegnazione di azioni ai dipendenti. La disposizione è stata quindi corretta di conseguenza. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma (modifiche all'articolo 172, comma 2, Tuf)	2, 172,	La disposizione contenuta all'art. 172, comma 2, non risulta coordinata con l'art. 132, comma 1, che non fa più riferimento alle "modalità concordate con la società di gestione del mercato" (formulazione che corrisponde alla norma prima dell'intervento della legge comunitaria 2004), ma delega direttamente la Consob a definire tali modalità con regolamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

OC
M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

17-08-10
Lorenzini

28 SET. 2010

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, N. 142, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/68/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 77/91/CEE RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI NONCHÉ ALLA SALVAGUARDIA E ALLE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

La direttiva 2006/68/CE ha introdotto modifiche alla direttiva 77/91/CEE (indicata di seguito come "Seconda Direttiva") intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. Il termine di recepimento è venuto a scadenza il 15 aprile 2008. Tale termine è rilevante esclusivamente in relazione alle modifiche all'articolo 32 della Seconda Direttiva in materia di capitale sociale, dato che le altre disposizioni della direttiva 2006/68/CE non sono obbligatorie ma facoltative. L'articolo 2445 cod.civ. vigente già è in linea con l'articolo 32 della Seconda Direttiva, come modificato dalla direttiva 2006/68/CE.

La direttiva è stata approvata al termine di un lungo iter: infatti la volontà di semplificare e ammodernare alcune disposizioni della Seconda Direttiva risale alla fine degli anni novanta e alla pubblicazione, all'esito della quarta fase del processo di "Semplificazione della legislazione del mercato interno", del c.d. rapporto SLIM sulla semplificazione della Prima e della Seconda Direttiva in materia di diritto societario. Per quanto riguarda la Seconda Direttiva, il rapporto SLIM proponeva, tra l'altro, di (i) semplificare le disposizioni relative ai conferimenti, eliminando la necessità del parere degli esperti per il conferimento di titoli per i quali fosse disponibile un valore di mercato o per il conferimento di beni per i quali fosse già disponibile una valutazione indipendente; (ii) l'eliminazione del limite quantitativo del 10% del capitale all'acquisto di azioni proprie e l'allentamento del divieto di assistenza finanziaria; (iii) con riferimento all'aumento di capitale deliberato da società quotate l'esclusione del diritto di opzione qualora le nuove azioni fossero emesse al prezzo di mercato o ad un prezzo leggermente inferiore; (iv) l'introduzione dello *squeeze-out*. Nel novembre 2002 veniva pubblicato il rapporto del Gruppo di alto livello di esperti di diritto societario, che riprende ed amplia le raccomandazioni contenute nel rapporto SLIM (cd. *SLIM-plus approach*). Il gruppo formula le seguenti raccomandazioni: (i) introdurre le modifiche necessarie per consentire le "vere" azioni senza valore nominale; (ii) consentire il conferimento in natura senza la relazione dell'esperto qualora il valore attribuito alle attività possa essere ricavato da parametri di valutazione affidabili (prezzo di mercato; bilanci sottoposti a revisione; altre valutazioni recenti) e consentire il conferimento di servizi e prestazioni d'opera; (iii) escludere il diritto di opzione senza le formalità richieste dall'articolo 29 della Seconda Direttiva per l'aumento di capitale deliberato dalle società quotate nel caso in cui le azioni siano emesse al prezzo di mercato o leggermente inferiore; (iv) con riferimento alla protezione dei creditori in caso di riduzione del capitale sociale, prevedere che spetti al creditore l'onere di provare il pregiudizio derivante ai



loro diritti dalla riduzione del capitale; (v) eliminare il limite quantitativo del 10% del capitale all'acquisto di azioni proprie; (vi) eliminare il divieto di assistenza finanziaria, limitandola all'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e prevedendo l'autorizzazione dell'assemblea; (vii) prevedere il diritto di *squeeze-out* e *sell-out*.

Il Piano di azione per il rafforzamento della *corporate governance* e l'ammodernamento del diritto societario nell'Unione Europea, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2003 contempla anche le misure SLIM-plus in materia di semplificazione della Seconda Direttiva, che vengono inserite nella successiva proposta normativa della Commissione. Il testo approvato però risulta più ridotto rispetto alla proposta iniziale. Sono infatti solo quattro le misure adottate:

(1) la possibilità, rimessa alla determinazione degli Stati membri, di derogare alla disciplina dei conferimenti in natura (i) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da valori mobiliari o da strumenti del mercato monetario, i quali siano valutati al prezzo medio ponderato di negoziazione, calcolato su un periodo da definirsi ad opera degli Stati membri; (ii) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da attività, diverse da quelle indicate al punto precedente, il cui valore equo (a) sia già stato valutato da "un esperto indipendente abilitato" (anziché, come da regola generale, designato o autorizzato da un'autorità amministrativa o giudiziaria) non prima dei sei mesi precedenti l'effettivo conferimento, oppure (b) sia stato definito in documenti contabili obbligatori riferiti all'esercizio precedente e sottoposti a revisione; in ogni caso è richiesta una dichiarazione, oggetto di pubblicità, contenente alcune informazioni relative al conferimento e la dichiarazione che non sono occorsi fatti nuovi rilevanti che possano modificare il valore delle attività alla data del conferimento;

(2) la disciplina dell'acquisto di azioni proprie, ha subito una serie di modifiche, tra le quali, in particolare: (i) l'autorizzazione assembleare potrà avere durata quinquennale; (ii) il limite massimo relativo al capitale potrà essere introdotto solo su espressa volontà degli Stati membri, ed in ogni caso non potrà essere inferiore al 10%;

(3) la disciplina dell'assistenza finanziaria è stata completamente rivisitata, attribuendo agli Stati membri la facoltà di consentire alle società l'anticipazione di fondi nonché la concessione di prestiti o di garanzie per le acquisizioni di azioni di propria emissione da parte di terzi, a condizione che: (i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario; (ii) l'operazione sia autorizzata dall'assemblea, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione dell'organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e l'interesse per la società; (iii) l'importo complessivo dell'assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alle riserve disponibili;

(4) in caso di riduzione del capitale sociale, gli Stati membri dovranno prevedere una disciplina di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, che consenta ai creditori di rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere adeguate tutele a condizione che possano dimostrare che la riduzione del capitale pregiudica i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

Come evidenziato nella breve disamina, la direttiva qualifica le misure di semplificazione di cui ai numeri (1), (2) e (3) sopra descritte, quali facoltà degli Stati membri. Con la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), il legislatore italiano ha ritenuto di avvalersi di tali facoltà, indicando specifici criteri di delega.

La delega è stata attuata con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 che ha (i) introdotto la disciplina del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima; (ii) eliminato il limite quantitativo massimo all'acquisto di azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mantenendo invece il limite del 10% (elevato successivamente al 20% dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile

2009, n. 33) per le società aperte; (iii) adeguato l'articolo 2358 permettendo la concessione di prestiti e garanzie per l'acquisto delle proprie azioni a determinate condizioni.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Come segnalato da più parti della dottrina nonché dalle associazioni degli operatori economici, anche se in assenza di orientamenti giurisprudenziali sul punto, la prima applicazione del D.lgs. n. 142/2008 ha evidenziato l'opportunità di una revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Come segnalato, la necessità prioritaria che ha determinato l'esigenza di modificare il D. Lgs. n. 142/2010 è stata l'opportunità di una revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatorio è volto ad introdurre semplificazioni nella procedura di conferimento di beni in natura nonché a coordinare la disciplina dell'acquisto delle azioni proprie.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Le categorie coinvolte dall'intervento regolatorio sono le Società per azioni, la Consob e tutti gli operatori del settore.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Non sono state svolte procedure formali di consultazione, ma si è tenuto conto delle valutazioni già espresse dagli operatori del settore.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione zero non consentirebbe di colmare talune lacune normative e di superare talune incertezze interpretative e difficoltà applicative della vigente disciplina.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative, in quanto si è concordato su un unico testo normativo.



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Trattandosi di decreto correttivo, il provvedimento normativo si limita a correggere difetti di coordinamento, dissipare incertezze applicative, introdurre semplificazioni procedurali, nel rispetto delle opzioni formulate dalla delega legislativa.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo adottato si è basato sulla consultazione della dottrina maggioritaria e degli operatori del settore.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio è volto all'introduzione di minori vincoli all'effettuazione dei conferimenti in natura e al coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33. Inoltre, non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è effettuata comparazione, in quanto non sono emerse opzioni alternative e tutti hanno concordato su un unico testo.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio correttivo è immediatamente attuabile, in quanto i destinatari sono già in grado di dare applicazione immediata alla modifiche apportate. Non sono previsti oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non incide sulla concorrenza e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti attuatori dell'intervento regolatorio sono le società per azioni nonché, per quanto di competenza, la Consob.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste forme nuove di pubblicità.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

La Consob provvede, nelle modalità già esistenti, al controllo e monitoraggio dell'intervento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.



Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a curare le prescritte verifiche sull'impatto della regolamentazione a scadenza biennale. Saranno presi in esame prioritariamente gli obiettivi presi in considerazione, anche in rapporto ai costi-benefici. Dalla verifica potranno scaturire ulteriori esigenze di modifica.



■

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

■

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142 con il quale è stata trasposta nell'ordinamento nazionale, modificando il codice civile, la direttiva 2006/68/CE che ha modificato la direttiva 77/91/CEE (c.d. Seconda Direttiva) relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

La prima attuazione della novella del 2008 e le prime riflessioni della dottrina hanno evidenziato l'opportunità di una limitata revisione di talune disposizioni, di carattere eminentemente tecnico, anche al fine di un migliore coordinamento con le modifiche alla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie introdotte dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- Codice civile: in particolare gli articoli 2343-ter, 2343-quater, 2357-ter, 2359-bis, 2440, 2440-bis, 2443;
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito Tuf): in particolare gli articoli 132 e 172.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- L'articolo 1 modifica gli articoli 2343-ter, 2343-quater, 2357-ter, 2359-bis, 2440 e 2443 cod.civ., e abroga l'articolo 2440-bis;
- L'articolo 2 modifica gli articoli 132 e 172, Tuf.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*



6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, Cost.

In particolare, le materie concernenti le modifiche al codice civile e al Tuf, (tutela della concorrenza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che siano pendenti giudizi di costituzionalità su alcuna delle norme oggetto di modifica. Non risultano ancora decisioni giurisprudenziali derivanti dalla prima applicazione del d.lgs 142/2008.

■

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 142/2008 sono dovute a una diversa lettura delle norme della direttiva 2006/68/CE (la formulazione della direttiva presenta notevoli ambiguità).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sulle norme di attuazione della Direttiva 2006/68/CE recate dal d.lgs 142/2008.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*



14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame introduce la definizione di "fair value": si è infatti ritenuto di dover sostituire il termine di valore equo con quello di *fair value*, al fine di superare taluni equivoci interpretativi derivanti dall'uso della locuzione italiana. In tal senso è stato ritenuto opportuno definire, aggiungendo un quinto comma all'articolo 2343-ter, il termine di *fair value* attraverso un richiamo ai principi contabili internazionali europei. La stessa formulazione è già utilizzata all'articolo 2427, secondo comma.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi rinviano alle disposizioni vigenti del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel provvedimento in esame, all'articolo 1:

- il comma 1, lettera a), sostituisce il secondo comma dell'articolo 2343-ter codice civile;
- il comma 1, lettera b), inserisce, dopo il quarto comma dell'articolo 2343-ter codice civile un ulteriore comma;
- il comma 2, lettera a), sostituisce il primo comma dell'articolo 2343-*quater* del codice civile;
- il comma 2, lettera b), sostituisce il secondo comma dell'articolo 2343-*quater* del codice civile;
- il comma 3 sostituisce il secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile;
- il comma 4 sostituisce l'articolo 2359-*bis*, terzo comma, del codice civile;
- il comma 5 sostituisce l'articolo 2440 del codice civile;
- il comma 6 abroga l'articolo 2440-*bis* del codice civile;
- il comma 7 modifica l'articolo 2441, sesto comma, del codice civile;
- il comma 8 inserisce, dopo il terzo comma dell'articolo 2443 del codice civile, un ulteriore comma;

All'articolo 2:



- il comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 132, Tuf;
- il comma 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 172, Tuf.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo reca una disposizione di abrogazione espressa:

- l'articolo 1, comma 6, abroga l'articolo 2440-bis del Tuf.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La legge 25 febbraio 2008, n.34, ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione alla direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, indicando all'articolo 23, criteri specifici di delega.

L'articolo 1, comma 5, della medesima legge, permette l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore. Con riferimento al decreto legislativo 142/2008 (pubblicato in GU n. 216 del 15 settembre 2008) il termine per l'approvazione delle disposizioni correttive, salva la proroga del termine ai sensi dell'articolo 1, comma 2, viene a scadenza il 30 settembre 2010.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.